

COMUNE DI PRESEZZO



COMUNE DI PRESEZZO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ALLEGATO B)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2023

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del .../.../2024

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Gestione e disciplina del servizio	4
Articolo 3 - Natura del tributo.....	4
Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	4
Articolo 5 - Soggetto attivo	4
Articolo 6 - Soggetti passivi.....	5
CAPO II – PRESUPPOSTO.....	6
Articolo 7 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	6
Articolo 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	6
Articolo 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	7
Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	7
Articolo 11 - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali.....	8
Articolo 12 - Superficie degli immobili.....	9
CAPO III – TARIFFE	10
Articolo 13 - Costo di gestione e Piano Finanziario	10
Articolo 14 - Determinazione della tariffa	10
Articolo 15 - Articolazione della tariffa	10
Articolo 16 - Periodi di applicazione del tributo	11
Articolo 17 - Tariffa per le utenze domestiche	11
Articolo 18 - Occupanti le utenze domestiche.....	12
Articolo 19 - Tariffa per le utenze non domestiche	13
Articolo 20 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	13
Articolo 21 - Tabella delle categorie di utenze non domestiche	14
Articolo 22 - Scuole statali	14
Articolo 23 - Tributo giornaliero	15
Articolo 24 - Tributo provinciale	15

CAPO IV – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI	16
Articolo 25 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	16
Articolo 26 - Riduzioni per le utenze non domestiche.....	16
Articolo 27 - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta..	17
Articolo 28 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	19
Articolo 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	19
CAPO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	20
Articolo 30 - Obbligo di dichiarazione.....	20
Articolo 31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	20
Articolo 32 - Superficie accertabile.....	21
Articolo 33 - Riscossione	21
Articolo 34 - Funzionario responsabile e poteri del Comune	22
Articolo 35 - Rimborsi e Compensazioni.....	23
Articolo 36 – Sanzioni.....	23
Articolo 37 - Accertamento con adesione	23
Articolo 38 - Contenziosi.....	23
Articolo 39 - Autotutela	24
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	25
Articolo 40 - Trattamento dei dati personali	25
Articolo 41 - Entrata in vigore.....	25
Articolo 42 - Clausola di adeguamento.....	25

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 si istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria ed è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dei commi 651 e ss. dell'art. 1 Legge 147/2013 tenendo conto dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158 integrati con la specifica disciplina del presente regolamento relativa all'introduzione di una quota puntuale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Gestione e disciplina del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 3 - Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

CAPO II – PRESUPPOSTO

Articolo 7 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree operative scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di arredo e di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Anche con riferimento a quanto disciplinato nel comma precedente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Non sono, in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici produttive di rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - e) le superfici adibite ad attività di recupero, smaltimento di rifiuti, potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, depurazione delle acque reflue.
3. Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia oggettivamente possibile o sia oggettivamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando alla superficie produttiva una percentuale di abbattimento, come di seguito indicato:

Categoria	% abbattimento
Campeggi, distributori carburanti	60%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	60%
Attività artigianali di produzione beni specifici	60%
Esposizioni, autosaloni	60%
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	60%

4. Per fruire della detassazione di cui al comma precedente, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione ATECO (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Il contribuente è tenuto a presentare annualmente, entro il 31 marzo, la documentazione dimostrante lo smaltimento presso imprese abilitate (formulari, fatture, ecc) dei rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER.

Articolo 11 - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo quelle aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio delle attività produttive in quanto relativi alla stessa attività che produce in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. A tal fine il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali. I costi di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico del produttore.

2. Nel caso siano prodotti o potenzialmente producibili oltre a rifiuti speciali di cui sopra, anche rifiuti urbani, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio restano soggette a tassazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.
3. La richiesta di esenzione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione o entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 12 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, di regola, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, dichiarata dal contribuente o accertata dal Comune.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 metro, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

CAPO III – TARIFFE

Articolo 13 - Costo di gestione e Piano Finanziario

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente competente e approvato da ARERA, secondo il metodo tariffario (MTR).

Articolo 14 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata in parte alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in parte alle quantità di rifiuto effettivamente conferito.
3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 15 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile suddivisa come segue:
 - (TVk) quota "variabile parametrica", rapportata alle quantità di rifiuti conferibili, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
 - (TVp) quota "variabile puntuale", rapportata al fabbisogno volumetrico di rifiuti indifferenziati conferibili;
 - (TVie) quota "variabile isola ecologica", la cui applicazione decorrerà dal 1° gennaio 2025, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti presso l'isola ecologica, riferiti alle seguenti frazioni:
 - a) Rifiuti ingombranti: ricomprendono i rifiuti urbani abbinati al Codice CER 200307;
 - b) Rifiuti chimici: ricomprendono i rifiuti urbani abbinati al Codice CER 200128 (Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127) ed i rifiuti abbinati al Codice CER 200130 (Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129);
 - c) Rifiuti da costruzione e demolizione, purché non prodotti nell'ambito di attività di impresa, in quantità superiori a due secchi a settimana;
 - d) Rifiuti di legno, tra cui gli imballaggi in legno (Codice CER 150103) e legno in genere non contenente sostanze pericolose (Codice CER 200138) da parte di chi esercita attività a scopo commerciale;

- e) Rifiuti biodegradabili derivanti dalla cura del verde conferito da giardinieri professionisti od occasionali come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi.

La determinazione della quota "variabile parametrica" della tariffa avviene sottraendo alle entrate tariffarie variabili derivanti dal Piano finanziario l'importo ottenuto dalla quantificazione del gettito relativo alla "quota variabile puntuale" ed alla "quota variabile isola ecologica" in modo da consentire l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. Ai fini della definizione della quota "variabile puntuale" e della quota "variabile isola ecologica" saranno presi in considerazione i dati relativi ai conferimenti delle singole utenze effettuati nell'anno solare precedente a quello di competenza della tariffa.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
4. I costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 16 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 31 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate al successivo articolo 18 comma 7. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 17 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota “variabile parametrica” della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota “variabile puntuale” è rapportata alle volumetrie aggiuntive effettivamente utilizzate, rispetto a quelle minime determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe del tributo.
4. La quota “variabile isola ecologica” è rapportata al peso dei rifiuti conferiti dall’utenza nel corso dell’anno solare precedente.
5. I coefficienti rilevanti nonché i criteri per la determinazione della quota “variabile puntuale” e della quota “variabile isola ecologica” sono determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe del tributo.

Articolo 18 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf-badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi tenuti a disposizione e non occupati, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di una unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, il numero degli occupanti è fissato in una unità e sarà applicata la riduzione prevista dal presente regolamento per immobili non abitati ma a disposizione.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 19 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota "variabile parametrica" della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota "variabile puntuale" è rapportata alle volumetrie aggiuntive effettivamente utilizzate, rispetto a quelle minime determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe del tributo.
4. La quota "variabile isola ecologica" è rapportata al peso dei rifiuti conferiti dall'utenza nel corso dell'anno solare precedente.
5. I coefficienti rilevanti nonché i criteri per la determinazione della quota "variabile puntuale" e della quota "variabile isola ecologica" sono determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe del tributo.

Articolo 20 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella tabella di cui all'articolo 21, secondo la classificazione prevista dal D.P.R n. 158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nella tabella citata viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'attribuzione della categoria avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica destinazione d'uso. Alle superfici indicate dal contribuente nella dichiarazione ai fini della tassa rifiuti con destinazione di magazzino/deposito si applica la tariffa corrispondente alla categoria 04 (esposizione ed autosaloni) della citata tabella di cui all'art. 21 del presente regolamento, ovvero la corrispondente categoria nel caso in cui il comune di Presezzo adotti i coefficienti per i comuni con popolazione superiore a 5 abitanti definiti dal D.P.R. n. 158/1999.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale effettivamente svolta oppure, in subordine, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 21 - Tabella delle categorie di utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie, a seguito modifiche D.L. 124/2019.

N.	Categoria
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori carburanti
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo
08	Uffici e agenzie
09	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Articolo 22 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di

musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo oggetto del presente regolamento.

Articolo 23 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando, a giorno, la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Le utenze soggette al pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della Tari giornaliera da effettuarsi con modalità e termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente ovvero quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 31 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento per il tributo annuale; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.

Articolo 24 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO IV – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI

Articolo 25 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile parametrica, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 5% da applicare sia per la quota fissa sia per la quota variabile parametrica del tributo; la riduzione di cui alla presente lettera si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% da applicare sia per la quota fissa sia per la quota variabile parametrica del tributo;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% da applicare sia per la quota fissa sia per la quota variabile parametrica del tributo;
2. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, si applica una riduzione del 10% da applicare esclusivamente sulla quota variabile parametrica del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione solo se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Articolo 26 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. E' applicata una riduzione del 10% sulla quota variabile parametrica delle utenze non domestiche aventi come attività prevalente la realizzazione di attività vivaistiche, non ricomprese nelle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, che praticino in modo continuativo presso la propria sede il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanza organiche naturali non pericolose derivanti dai propri processi produttivi. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall'utente, in alternativa:
 - mediante cumulo;
 - mediante silo orizzontale.
2. In entrambi i casi il rifiuto dovrà essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di cattivi odori e garantire un andamento regolare del processo (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante, mantenimento del corretto tenore di umidità).
3. L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare apposita dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l'utente, oltre ad attestare una pratica costante e

corretta del compostaggio individuale:

- si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che permettano l'effettiva applicabilità della riduzione;
 - indica su planimetria di adeguata scala l'area del proprio insediamento che verrà adibita al compostaggio individuale.
4. Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l'applicazione della riduzione dall'anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data successiva al 30 giugno determina l'applicazione della riduzione a partire dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.
 5. Laddove l'utente dismetta l'attività di compostaggio individuale che ha dato luogo all'applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione al Comune, sottoscrivendo e presentando apposita dichiarazione. La riduzione non verrà applicata dall'anno successivo a quello in cui l'utente ha dato comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio individuale.
 6. La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale, risultasse che l'utente non pratici o non pratici correttamente l'attività di compostaggio individuale presso la propria sede; quali elementi indicativi di tale fattispecie possono essere assunti:
 - la mancanza di uno o più cumuli presso l'utenza;
 - la mancanza di rifiuto organico nei sili orizzontali;
 - la sottoutilizzazione del processo da parte dell'utenza: presenza di quantità di materiale organico non compatibile con la produzione dell'utenza, presenza di materiale organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile con il processo.
 7. La riduzione viene altresì revocata laddove l'utente non permetta l'effettuazione dei controlli sulla propria attività di compostaggio individuale da parte dell'Amministrazione Comunale. Alla revoca consegue l'addebito all'utente dell'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.
 8. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile parametrica, del 30% ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione solo se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 27 - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata.
4. Per beneficiare della riduzione della quota variabile parametrica sulla base di quanto disciplinato al successivo comma 6, le utenze non domestiche devono presentare, a mezzo PEC, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune e la documentazione comprovante l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, costituita da copia di tutti i formulari di identificazione, di cui al D.M. 01/04/1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, relativi ai rifiuti urbani avviati a recupero dall'utenza. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile parametrica del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.
5. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile parametrica è dovuta per intero.
6. Per le annualità in cui l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico ai fini dell'avvio a recupero è prevista la riduzione della quota variabile parametrica del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot}$$

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile parametrica del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Sup*Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata ai fini dell'avvio a recupero o smaltimento, o il conferimento della medesima frazione ai soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile parametrica.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile parametrica della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

7. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è

ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

8. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile parametrica e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile parametrica della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.
9. Solo per l'anno 2023 la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 31 luglio 2023 e ha effetto dal 1° gennaio della medesima annualità.

Articolo 28 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedentemente considerata.

CAPO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 30 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo dichiarativo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
 5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 7. In caso di dichiarazione priva di alcuni elementi essenziali alla quantificazione del tributo, il Comune inviterà il contribuente a completare la medesima entro il termine dallo stesso indicato.

Articolo 32 - Superficie accertabile

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 33 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti con invio anche per posta ordinaria di inviti di pagamento con specifica per ogni utenza delle somme dovute per il tributo e tributo provinciale con cadenza e modalità definite annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe di pagamento, e contengono gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di

pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n.472 del 18/12/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, con addebito delle spese di notifica, e con l'avvertenza che, decorso detto termine, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione secondo quanto stabilito al successivo comma.

3. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto alle scadenze previste per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:
 - a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;
 - b) contribuenti che si trovano in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità uguale o inferiore alla soglia prevista per l'anno di riferimento per l'erogazione del bonus sociale di cui alla precedente lettera a);
 - c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

Articolo 34 - Funzionario responsabile e poteri del Comune

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Articolo 35 - Rimborsi e Compensazioni

1. La restituzione delle somme versate e non dovute deve essere richiesta dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a euro dodici, comprensivo di interessi.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale di interesse.
4. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle dovute al comune per gli anni successivi per la stessa imposta previo riconoscimento del credito da parte del funzionario responsabile.

Articolo 36 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento della imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato o versato tardivamente. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi l'importo di euro 12,00 per ciascun anno di imposta.

Articolo 37 - Accertamento con adesione

1. Il contribuente può aderire all'accertamento sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.

Articolo 38 - Contenziosi

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 39 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016.

Articolo 41 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal 1° gennaio 2023.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso del tributo relativo alle annualità pregresse.

Articolo 42 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.